VERBALE DI ACCORDO

Il 21 luglio a Melfi tra l'ACM Autocomponentistica Melfi S.c.a.r.l. nella persona di Giovanni Mulè per le seguenti Società Consorziate :

SISTEMI SOSPENSIONI S.p.A. (limitatamente allo stabilimento di Melfi), TI GROUP S.r.l., COMMER TGS S.p.A., JOHNSON CONTROLS INTERIORS S.r.l., ZANINI S.p.A., TIBERINA MELFI S.r.l., LASME 2 S.r.l., TOWER AUTOMOTIVE MELFI S.r.l., MECOFLEX S.r.l., LEAR CORPORATION ITALIA S.r.l, MAC S.p.A., HT&L Fitting S.p.A., STAMPIQUATTRO S.r.l.; PC&MA (limitatamente allo stabilimento di Melfi); BENTELER AUTOMOTIVE S.r.l., EMARC S.r.l., MUBEA S.r.l. e PROMA SSA S.r.l. che già aderiscono agli accordi sindacali vigenti

Presenti i rappresentanti delle aziende :

- LEAR CORPORATION ITALIA S.r.l.;
- PCM&A S.p.a.;
- SISTEMI SOSPENSIONE S.p.a. ;
- JOHNSON CONTROLS INTERIORS S.r.l.;
- STAMPIQUATTRO S.r.l.;
- PROMA S.S.A. S.r.l..

assistite da Confindustria Basilicata

e

le organizzazioni sindacali FIM – ~~FIOM~~ - UILM – FISMIC – territoriali, anche in nome e per conto delle RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE delle rispettive aziende è stato stipulato il presente accordo:

Premesso che:

- Il Consorzio ACM Melfi è composto da n° 18 aziende, fornitrici, in particolare del sistema produttivo dello Stabilimento SATA di Melfi;
- Le Aziende appartenenti al Consorzio ACM Melfi hanno principalmente lo scopo di fornire agli Stabilimenti "Cliente" un servizio globale di fornitura pienamente integrato in grado di consentire di realizzare una logistica di servizio aderente ai principi di organizzazione della produzione Just-in-time;
- Le parti confermano la volontà di mantenere un sistema di relazioni sindacali, all'interno di ogni singola realtà produttiva, improntato a realizzare le condizioni di clima e produttività, che consenta il miglioramento costante della capacità competitiva del prodotto e dei parametri industriali, ragioni fondanti degli insediamenti nell'area Industriale San Nicola di Melfi. In questo contesto l'ACM e le OO.SS. territoriali si pongono quali principali interlocutori al fine di perseguire gli obiettivi dichiarati.
- Con l'accordo 12/07/2006 fu istituito un COMPLEMENTO AGGIUNTIVO al Premio Variabile di Competitività sulla base dell'andamento di indicatori collegati alla redditività, qualità e produttività.
- L'accordo del 12 luglio, di cui al comma precedente, della durata di un triennio 2006-2008 è pertanto scaduto .

Tutto ciò premesso le parti tenendo conto del complessivo andamento dei risultati 2008 delle aziende facenti parte del Consorzio, in relazione al quale oggi si rende possibile determinare il pagamento di un premio variabile convengono solo per il corrente anno, di rinnovare l'accordo del 12 luglio 2006 per quanto riguarda il Complemento Aggiuntivo,
Le parti firmatarie concordano altresì di incontrarsi entro il mese di ottobre 2009 per la definizione di un nuovo accordo di 2° livello sia per la parte normativa sia per la parte economica così come previsto dall'art. 12 Sez. IV – titolo IV del CCNL vigente.
In quest'ambito, considerata anche la natura della sua corresponsione verrà ridefinita la composizione del nuovo premio.

Per il solo esercizio 2009 le parti prendono atto che si possono ritenere raggiunti nella loro complessività gli obiettivi (anno 2008) di redditività, qualità e produttività.
Considerato pertanto raggiunti tali obiettivi (anno 2008) si stabilisce di erogare a tale titolo l'importo di euro 600,00 lordi (Seicento/00).
Tale importo, non differenziato per categoria, sarà erogato, salvo esigenze amministrative diverse, con le competenze di mese Luglio a tutti i lavoratori in forza nel mese di luglio 2009.

Le parti hanno inteso definire l'importo di tale erogazione in senso omnicomprensivo, in quanto in sede di quantificazione si è tenuto conto di ogni incidenza. Pertanto tale importo è omnicomprensivo di tutti gli istituti legali e/o contrattuali, diretti e/o indiretti, quali a titolo esemplificativo: ferie, festività, 13^ erogazione o gratifica natalizia, maggiorazioni corrisposte a fronte di qualsiasi prestazione di lavoro straordinario, di lavoro notturno e festivo o notturno con o senza riposo compensativo, ecc…
Con riferimento alla sua indicata erogazione le parti hanno convenuto con il presente accordo, ai sensi del II comma dell'art. 2120 cc, come modificato dall'art,1 della L.29 maggio 1982, n.297, la sua esclusione dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
L'applicabilità alla somma sopra indicata, di cui al presente paragrafo, delle previsioni normative in materia di detassazione delle retribuzioni variabili di cui all'art. 5 della L.2/2009 che proroga, per l'anno 2009, le misure previste dall'art.2, comma 1, lettera C del DL 27/05/2008, n.93 convertito nella Legge 126 del 2008, costituisce il presupposto per la validità dell'intesa stessa.
Le parti si danno atto che l'importo sopra indicato, risultando coerente con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 12, sez IV , titolo IV del CCNL del 20/01/2008, si configuri come soggetto al regime contributivo delle erogazioni previste per i contratti di 2° livello, secondo quanto disposto dall'art.1, comma 67 e 68 della Legge 247 del 24 dicembre 2007.

Criteri di maturazione
Ai fini della maturazione del diritto all'erogazione del Complemento Aggiuntivo si terrà conto del servizio prestato e pertanto essa verrà attribuita:
- in misura intera, per coloro che hanno effettuato servizio lavorativo per tutto il periodo 01/01/2008 – 31/12/2008
- in misura ridotta (pari a 1/12 dell'intero ammontare di ogni mese di mancato servizio) negli altri casi.
Ai fini del servizio prestato vengono considerati utili tutti i periodi di assenza per malattia, infortunio, maternità nonché i periodi di ferie e permessi retribuiti.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero

Norma transitoria

Le parti concordano inoltre, in via sperimentale, che ai lavoratori degli stabilimenti del Consorzio ACM, che mantengano il "livello di servizio"già raggiunto nel 1° semestre 2009, sia corrisposta, nell'ambito dell'avviamento del modello Punto EVO, un importo di euro 200,00 (Duecento/00) a titolo di Una tantum, con il mese di dicembre 2009.
Tale importo che è parte integrante del Complemento aggiuntivo al premio di competitività risulta a tutti gli effetti soggetto alle clausole del premio indicato.

Le parti espressamente convengono che l'importo sia a tutti gli effetti Elemento Distinto della Retribuzione. Tale importo infatti è stato definito dalle parti in senso omnicomprensivo dal momento che, in sede di quantificazione si è tenuto conto di ogni incidenza. Tale somma è, pertanto, comprensiva di tutti gli istituti legali e/o contrattuali, diretti e/o indiretti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: ferie, festività, 13^ erogazione o gratifica natalizia, maggiorazioni corrisposte a fronte di qualsiasi prestazione di lavoro straordinario, di lavoro notturno e festivo o notturno con o senza riposo compensativo, ecc…

Le parti con il presente accordo, concordano espressamente, ai sensi del II comma dell'art. 2120 cc, come modificato dall'art,1 della L. 29 maggio 1982, n.297, che l'importo sia da escludere dalla base di calcolo per il trattamento di fine rapporto.

L'applicabilità all'importo delle previsioni normative in materia di "detassazione" delle retribuzioni variabili di cui all'art. 5 della L.2/2009 che proroga, per l'anno 2009, le misure previste dall'art. 2, comma 1, lettera C del DL 27/05/2008, n.93 convertito nella Legge 126 del 2008, costituisce il presupposto per la validità dell'intesa stessa.

Le parti si danno atto che l'importo sopra indicato, risultando coerente con quanto previsto dal protocollo 23 luglio 1993 e dall'art. 12, sez IV , titolo IV del CCNL del 20/01/2008, si configuri come soggetto al regime contributivo delle erogazioni previste per i contratti di 2° livello, secondo quanto disposto dall'art.1, comma 67 e 68 della Legge 247 del 24 dicembre 2007.

L.C.S.

Per ACM

Per le Aziende

Per Confindustria Basilicata

Per le OO.SS.

La R.S.U.

Melfi, 21 Luglio 2009

Spett.le
FIM – CISL
FIOM- CGIL
UILM – UIL
FISMIC

Con riferimento all'importo lordo di € 600,00 da erogarsi con le competenze del mese di Luglio 2009 di cui all'accordo sottoscritto in data odierna, considerata la particolare situazione che ha determinato l'erogazione di tale importo, vi comunichiamo che, in via del tutto eccezionale e non ripetibile, in sede di calcolo del valore individuale da erogare ai lavoratori non si terrà conto delle ore di CIGO effettuate nell' anno 2008.